

Spedizionieri Altre informazioni

Modifiche relative all'impresa di spedizione

Sono previste due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

- modifiche inerenti le persone, i legali rappresentanti e coloro che svolgono l'attività di spedizioniere per conto dell'impresa (preposti, procuratori, dipendenti)
- modifiche inerenti l'attività (inizio, modifica o cessazione dell'attività da parte dell'impresa).

Per tutte le modifiche andrebbe compilata sia la modulistica registro imprese/r.e.a. sia la modulistica ministeriale; tuttavia, considerato il fatto che molte di queste modifiche non richiedono la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, diversamente da quanto genericamente previsto, per semplificare il procedimento, si ritiene che non sia sempre necessaria anche la compilazione della modulistica ministeriale. Pertanto, nell'ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l'attività)si possono distinguere modifiche che "non richiedono" e modifiche che "richiedono" la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese della competente Camera di commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a., mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale SPEDIZIONIERI - Sezione Modifiche - e INTERCALARE "REQUISITI".

A titolo esemplificativo si riportano esempi di modifiche che NON RICHIEDONO la verifica del possesso dei requisiti:

- modifiche inerenti le persone: cessazione di un consigliere senza legale rappresentanza o senza potere
 di firma, cessazione da parte di un soggetto che esercitava l'attività di spedizioniere nell'impresa (per
 dimissioni, recesso, licenziamento) però non si deve trattare dell'unico soggetto (legale rappresentante)
 che abiliti l'impresa presso quella sede o localizzazione, ecc.;
- modifiche inerenti l'attività: sospensione dell'attività, ripresa dell'attività sospesa senza variazione delle persone che la esercitano.

A titolo esemplificativo si riportano esempi di modifiche che RICHIEDONO la verifica del possesso dei requisiti per il legittimo esercizio dell'attività

 modifiche inerenti le persone: nomina, sostituzione di legale rappresentante, attribuzione di poteri di legale rappresentanza, di poteri di firma sociale, nomina o sostituzione di procuratore, nomina o sostituzione di preposto, ecc..

Le modifiche devono essere comunicate entro trenta giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello ministeriale - SPEDIZIONIERI - e INTERCALARE "REQUISITI"). Le sostituzioni del deposito cauzionale vanno segnalate sempre.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede da altra provincia, dato che la qualifica di impresa di spedizione è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il modello ministeriale "- SPEDIZIONIERI" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica. In questo caso non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

Se invece in occasione del trasferimento della sede vi sia anche la variazione dei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità, è necessario presentare anche apposita Scia di modifica al registro delle imprese di destinazione.



Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività per motivi relativi al possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio della stessa presenta apposita denuncia con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli tramite l'applicativo Comunica con compilazione della cessazione del/degli eventuali preposto/i e con indicazione del periodo di sospensione dell'attività. Il termine minino di sospensione dell'attività è di 30 giorni (non devono essere comunicate sospensioni di brevi periodi come quelle per ferie o per lutto), mentre il termine massimo è di 12 mesi; la denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente motivata. A seguito della comunicazione di sospensione dell'attività il registro imprese procederà sulla posizione dell'impresa interessata alla eliminazione della/e connessa/e qualifica/che di impresa di spedizione. L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda l'attività deve presentare la SCIA di inizio attività. Se, invece, la sospensione dell'attività richiesta dall'impresa non dipenda da motivazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità può essere comunicata secondo le modalità previste per le denunce di variazione dell'attività al R.E.A.

Cessazione dell'attività

Svincolo della cauzione per cessata attività L'art.7 del D.M. Spedizionieri del 26/10/2011 attuativo alla L. 26 marzo 2010 n. 59 innova l'iter per la richiesta di svincolo della cauzione prevista dall'art. 10, 2° comma Legge 1442/1941 e successive modifiche. Il decreto prevede che contestualmente alla denuncia al Registro Imprese di cessazione dell'attività, l'impresa richieda anche la liberazione della cauzione, compilando il riquadro "Svincolo della cauzione" del modello "SPEDIZIONIERI". La compilazione di tale riquadro avverrà solo per coloro che hanno versato la somma relativa alla Cassa depositi e prestiti (indicando la sigla della Provincia d'interesse). Coloro che hanno costituito tale cauzione con polizza assicurativa o fideiussione dovranno inserire nel campo note i dati della stessa (Numero, data d'emissione, Compagnia assicurativa o Banca) e possibilmente allegare copia della fideiussione. La cessazione dell'attività e la notizia di richiesta svincolo della cauzione saranno certificate nelle notizie REA e pubblicate sull'Albo on line camerale e, trascorsi 40 gg dall'ultima di tali pubblicazioni senza opposizioni, il Conservatore del Registro delle Imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione dandone pubblicità nelle notizie REA della posizione dell'impresa.

Revisione dinamica dei requisiti

La normativa vigente prevede che almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia deve essere effettuata una verifica dinamica dei requisiti; la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa avrà come conseguenza l'avvio di un procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Sanzioni

L'esercizio abusivo dell'attività di spedizioniere è punito penalmente ai sensi dell'art.348 c.p. le cui pene sono state inasprite dalla legge 3/2018 in vigore dal 15/02/2018.

Sanzioni disciplinari

Lo spedizioniere che viola i suoi doveri e manca qualcuno degli obblighi imposti dalla legge è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

 pagamento di una somma di denaro fino a euro 5,16 da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda, per coloro che siano risultati colpevoli di fatti gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti, e per coloro che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro;



- sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi per coloro che abbiano commesso mancanze di maggiore gravità di quelle contemplate nei punti precedenti e nei casi di persistente recidività;
- inibizione perpetua dell'attività per fatti che a giudizio degli uffici camerali non consentirebbero l'esercizio dell'attività.

Le sanzioni definitive sono annotate ed iscritte per estratto nel REA.

Diritto di stabilimento

Le imprese con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività di spedizioniere e intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel r.e.a. qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività. Ciò permette al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell'impresa "comunitaria" di esercitare in Italia l'attività di spedizioniere presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; al contrario nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante si avvalesse per l'unità locale italiana di un preposto o di dipendenti questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa italiana.

Libera prestazione di servizi

L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ne' all'obbligo di né a presentazione di Scia. Tutte le informazioni utili sulle condizioni necessarie per lo svolgimento della attività in regime di libera prestazione di servizi sono reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente link:

» https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/prestazioni-occasionali (link esterno).

Informazioni storiche

AVVISO: quando il 12 maggio 2012 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26/10/2011 che prevede le nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli spedizionieri, con la definitiva soppressione del relativo Elenco (ora sostituito dal Registro Imprese), è stato previsto un periodo transitorio per le imprese attive ed iscritte nell'Elenco degli Spedizionieri alla data del 12 maggio 2012. Tali imprese dovevano inviare, entro il 30 settembre 2013 un'apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tale attività per conto dell'impresa, pena l'inibizione dell'attività.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3662/C del 10/10/2013 ha diramato le disposizioni per la gestione delle denunce tardive e per gli inadempienti.

Le imprese che hanno presentato le denunce di aggiornamento oltre il termine del 30/09/2013, sono state soggette alla sanzione amministrativa rea.

L'oblazione è dovuta, per ciascun legale rappresentante nel caso di società e per il titolare nel caso di impresa individuale, nella misura di euro 10,00 per le pratiche inoltrate dopo il 30/09/2013 ma entro il 30/10/2013 e nella misura di euro 51,33 per quelle inoltrate dopo il 30/10/2013. Per le società, inoltre, cambia l'importo dei diritti di segreteria che passa da euro 18,00 a euro 30,00 per le pratiche inoltrate dal 01/10/2013. Per gli inadempienti sono stati avviati procedimenti di inibizione della attività, con le modalità indicate nella circolare ministeriale suddetta.